



COMUNE DI BAGALADI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
(Tel. 0965/724016 - Fax 0965/724364)

ORIGINALE

N.25 DEL 01.03.2024

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno UNO del mese di MARZO, alle ore 10,30, in Bagaladi, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza, con l'osservanza delle modalità di legge, nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
MONORCHIO SANTO	Sindaco	X	
MARRAPODI ANTONINO	Vice-Sindaco	X	
RUSSO FRANCESCO	Assessore		X

PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1/

Con la partecipazione del Segretario Comunale a scavalco, dott.ssa Patrizia Bognoni, ed avvalendosi delle attribuzioni di competenza della Giunta Comunale, ai sensi ed in conformità a quanto disposto dall'art. 48 del D.lgvo n. 267/2000, l'ing. Santo Monorchio, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile dell'Area Finanziario - Tributi ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica e contabile, **PARERE FAVOREVOLE**, ai sensi degli artt. 49 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, inserito nella presente deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in particolare:

- il comma 816 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ...”;

- il comma 817 a mente del quale “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

- il comma 819 a mente del quale il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

- il comma 831 a mente del quale “...Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Comuni fino a 20.000 abitanti € 1,50

Comuni oltre 20.000 abitanti € 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...) ...”;

- il comma 831 bis a mente del quale "... gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'in-dice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ...";

- il comma 837 a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ... ";

- il comma 838 a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";

Considerati, inoltre i coordinati disposti di cui,

al comma 826 ed al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

al comma 841 ed al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837 (canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture organizzate), rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per

l'intero anno solare, e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.04.2021 con la quale è stato istituito ed approvato il Regolamento del Canone Unico patrimoniale.

Richiamati

- l'art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti

-l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

-il DM 22 dicembre 2023 che, per le motivazioni richiamate nelle sue premesse, dispone il differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate:

1. di approvare per l'anno 2024 le tariffe di cui all'allegato A);

2. di dare atto che, per l'anno 2024, per le occupazioni permanenti di cui all'art. 1, comma 831 e comma 831 bis della Legge n. 160/2019, le tariffe all'allegato A), devono essere rivalutate, ai fini del versamento di quanto dovuto, del previsto indice ISTAT;

ed inoltre stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024 - 2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa la novellata articolazione tariffaria, con separata votazione favorevole, espressa all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Tuel.



Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs 267/2000 e del Regolamento sul sistema dei controlli interni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa e contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Tributi

(~~dot. Bruno Zappavigna~~)

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI

Descrizione	Tariffa
ZONA/CATEGORIA UNICA	€. 17,550

OCCUPAZIONI GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa
ZONA/CATEGORIA UNICA	€. 1,032

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Descrizione	Tariffa
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	€. 1,500

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO MERCATO

TARIFFE CANONE UNICO MERCATI

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato precario
CATEGORIA UNICA	0,400 €	0,600 €	0,574	0,380	0,150

RIDUZIONI/MAGGIORAZIONI CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Descrizione	Tariffa base	Riduzione/maggiorazione	Tariffa applicata
a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro	€ 1,032	-50%	€ 0,516
b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali	€ 1,032	-50%	€ 0,516
c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza	€ 1,032	-50%	€ 0,516
d) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	€ 1,032	-75%	€ 0,258
e) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 1,032	+50%	€ 1,548
f) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	€ 1,032	-50%	€ 0,516
g) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	€ 1,032	-80%	€ 0,206
h) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi	€ 1,032	-50%	€ 0,516
i) Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune	€ 1,032	+25%	€ 1,290
j) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	€ 1,032	-80%	€ 0,206
k) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	€ 1,032	-50%	€ 0,516
l) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni	€ 1,032	-20%	€ 0,826

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i 1000 (mille) metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
- b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO

Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE (messaggi pubblicitari/occupazione spazi)	Tariffa standard GIORNALIERA (messaggi pubblicitari/occupazione spazi)
Comuni fino a 10.000 abitanti	€ 30,000	€ 0,600

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	€ 1,500

TARIFFA STANDARD

Descrizione	Tariffa
TARIFFA ANNUALE (messaggi pubblicitari/occupazione spazi)	€ 30,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI (messaggi pubblicitari/occupazione spazi)	€ 0,600
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (per garantire i medesimi coefficienti tra annuale e giornaliero)	€ 0,200
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	€ 1,500

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI

Descrizione	Tariffa
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	€ 11,362
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	€ 17,043
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >5,5 E =< 8,5 MQ	€ 25,564
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	€ 34,086
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	€ 22,724
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	€ 34,086
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E =< 8,5 MQ	€ 42,607
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	€ 51,129
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	€ 33,053
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	€ 49,579

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	€ 0,076
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 MQ E =< 5,5 MQ	€ 0,114
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >5,5 E =< 8,5 MQ	€ 0,170
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	€ 0,227
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	€ 0,151
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 MQ E =< 5,5 MQ	€ 0,227
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 MQ E =< 8,5 MQ	€ 0,284
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	€ 0,341
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	€ 2,065
STRISCIONI ZONA 1	€ 1,136
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	€ 0,220
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	€ 0,330

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI

Descrizione	Tariffa
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	€ 0,103
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. > 1 MQ	€ 0,155
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	€ 30,000



Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 01.03.2024

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2024 A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO

(Ing. Santo Monorchio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(d.ssa Patrizia Bognoni)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L D.L.vo 267/2000)

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione degli atti di questo Ente attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 05 MAR 2024, contestualmente, è comunicata ai capigruppo consiliari.

Reg. Pubbl. n°..... del 05 MAR 2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(Franco Suraci)

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/03/2024, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.L.vo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
(d.ssa Patrizia Bognoni)